SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, allegata al presente decreto e nel comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Vista la proposte del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 18 settembre 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2009

NAPOLITANO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 70

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2008, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente e stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istruzioni, stenta ad affrancarti dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Caserta con relazione del 16 settembre c.m. nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

La stessa commissione straordinaria, nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti ed apprezzabili, ha evidenziato la necessità di un completamento dell'attività svolta, a garanzia di un più completo processo di risanamento dell'ente.

Deve infatti essere portata a compimento l'attività di riorganizzazione dell'apparato burocratico che ha avuto avvio con la nomina di un nuovo segretario generale nonché con la risoluzione di alcuni contratti a tempo determinato sottoscritti dall'amministrazione con altrettanti professionisti ai quali erano stati affidati delicati settori dell'amministrazione comunale.

Gli interventi dell'organo di gestione straordinaria hanno interessato inoltre il settore dell'abusivismo edilizio ed hanno condotto, con l'ausilio delle forze di polizia, al sequestro di circa 400 cantieri, alla verifica delle pratiche edilizie e delle procedure di condono curate con il supporto di una commissione interna all'uopo costituita. L'attività istruttoria in corso, che costituirà anche una consistente fonte di entrata per le casse comunali, richiede tuttavia, per le numerose difficoltà registrate durante l'attività di accertamento, tempi non immediati per il suo completamento.

La commissione straordinaria ha inoltre avviato le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche individuate nel piano triennale, quali i lavori di arredo urbano, la costruzione del nuovo cimitero comunale, l'adeguamento delle scuole materna, elementare e media alle normative in materia di sicurezza.

L'impegno finanziario per i suddetti lavori necessita, tuttavia, del rigoroso rispetto delle procedure previste dalle legge al fine di evitare che, dalle stesse, possano trarre beneficio imprese legate alla criminalità organizzata.

Per quanto attiene più propriamente l'attività di risanamento finanziario dell'ente, l'organo di gestione straordinaria ha provveduto a pianificare gli interventi da porre in essere entro la fine del corrente anno, allo scopo di assicurare, soprattutto, la copertura finanziaria a consistenti situazioni debitorie derivanti dalla gestione della disciolta amministrazione.

L'organo commissariale ha inoltre avviato, per il tramite della società all'uopo indicata, i procedimenti di riscossione dei tributi locali che, al momento dell'insediamento risultavano essere stati bloccati su precise direttive dell'amministrazione uscente. È inoltre in corso, per tutte le tipologie di tributi locali, il potenziamento delle attività di front office, nonché di quelle connesse alla consistente mole di contenzioso tributario.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Orta di Atella ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei sevizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, si formula proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 17 settembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A12719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Rosario Lafont Aguero, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Irina Rosario Lafont Aguero, cittadina italiana, nata a Marianao (Cuba) il 7 agosto 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito a Cuba, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, tedesco e spagnolo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 luglio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Irina Rosario Lafont Aguero, cittadina italiana, nata a Marianao (Cuba) il 7 agosto 1965, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano, tedesco e spagnolo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Irina Rosario Lafont Aguero un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il capo del Dipartimento: CITTADINO
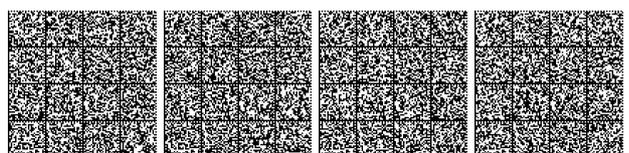
ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Irina Rosario Lafont Aguero, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito territoriale: Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Irina Rosario Lafont Aguero risulta essere un «professionista» già qualificato a Cuba e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, tedesco e spagnolo, la prova attitudinale orale nelle materie sottoelencate dovrà essere sostenuta in lingua italiana.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

09A12716

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Pinto Monica, nata il 16 dicembre 1975 a Stavanger (Norvegia), cittadina norvegese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Candidata Juris» conseguito nell'anno 1998 presso l'«Universitet I Bergen»;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver ottenuto la licenza a svolgere la professione di avvocato rilasciata dal «Tilsynsradet for Advokatvirksomhet» nel maggio 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pinto Monica, nata il 16 dicembre 1975 a Stavanger (Norvegia), cittadina norvegese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avvocato» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12706

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Marco Giulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Di Marco Giulia, nata il 16 giugno 1975 ad Asti (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Santa Cruz de La Palma (Spagna), presso cui è iscritto dal luglio 2008 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» nell'aprile 2005, omologato in Spagna nel settembre 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Marco Giulia, nata il 16 giugno 1975 ad Asti (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una scelta dal candidato tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12707
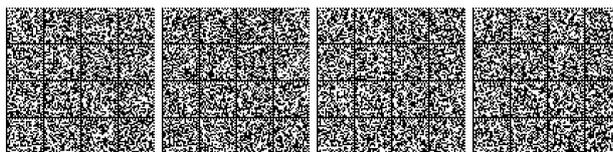
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 luglio 2009.

Determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo cui, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome, che abbiano subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni superiori al trenta per cento della produzione lorda vendibile, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del menzionato decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni, che prevede, a favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la concessione, a domanda, dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;

Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, fino ad un massimo del cinquanta per cento, della percentuale del predetto esonero;

Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in proporzione all'entità dei danni subiti dalle aziende;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 maggio 2008 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, nelle seguenti misure percentuali:

diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al trenta per cento ed inferiore o pari al settanta per cento della produzione lorda vendibile;

cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.

Art. 2.

A decorrere dal 20 maggio 2008 la misura dell'esonero di cui all'art. 1, è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui al citato art. 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dagli esoneri contributivi previsti dal presente decreto saranno rimborsati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base di apposita rendicontazione annuale resa al Ministero dell'economia e della finanze - Dipartimento del tesoro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Soccorso civile» - programma «Interventi per pubbliche calamità» - U.P.B. 6.1.7 - Capitolo n. 7411, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a parziale modifica delle procedure previste per il Fondo di solidarietà nazionale dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante versamento diretto sul conto corrente di tesoreria intestato al medesimo Istituto nazionale della previdenza sociale.
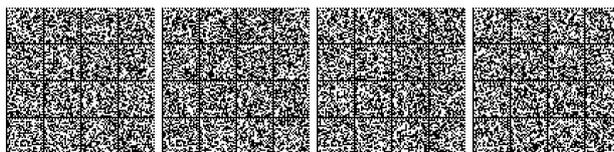
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

09A12711

DECRETO 4 agosto 2009.

Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di applicazione nonché dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi;

Visto l'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l'art. 13, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni;

Tenuto conto della deliberazione del CIPI del 15 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1990;

Visto l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;

Ritenuto di dare attuazione alla disposizione recata dal comma 6 dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nell'esclusivo ambito della procedura di cui al citato art. 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge.

2. I crediti per contributi, premi ed accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono: i crediti assistiti da privilegio; i crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo.

3. Non possono costituire oggetto della proposta di accordo:

a) i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;

b) i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.

4. Possono proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

Art. 2.

Modalità applicative

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, devono presentare agli enti previdenziali interessati la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 161, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera *d)*, del citato regio decreto n. 267 del 1942, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell'impresa.

Art. 3.

Limiti dei crediti ammissibili

1. La proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per premi non può essere inferiore al cento per cento e per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non può essere inferiore al quaranta per cento.

2. La proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non può essere inferiore al trenta per cento.

3. La proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a sessanta rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.

Art. 4.

Condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 3 e previa valutazione della relazione di cui all'art. 2, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:

a) idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;

b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;

c) correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;

d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti;

e) essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.

2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo, comporta la revoca dell'accordo medesimo.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. I singoli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie definiscono le modalità operative delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 367

09A12712

DECRETO 5 ottobre 2009.

Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto in particolare l'art. 14 della suddetta legge che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'I.N.P.S. della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto n. 60 del 28 novembre 1972 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Bergamo con il quale veniva costituita la suddetta commissione;

Vista la circolare n. 39 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che la commissione di che trattasi ai sensi dell'art. 14 - secondo comma - della predetta legge è composta, tra l'altro, «da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia»;

Considerata la necessità di rinnovare la composizione della commissione in questione con una periodicità che consenta di rispecchiare l'effettiva rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali partecipanti;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sui grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori ed alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative, nel settore agricolo, nell'ambito della provincia di Bergamo le seguenti organizzazioni sindacali:

in rappresentanza dei lavoratori:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette e dall'I.N.P.S.;

Vista la richiesta di designazione inviata al Ministero delle politiche agricole e forestali di cui non è ancora pervenuta la comunicazione del proprio rappresentante;

Ritenuto che il termine di durata di validità della commissione, pur non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio, in analogia con quanto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 39 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale con riferimento al rinnovo degli organi dell'I.N.P.S. di cui all'art. 1, comma 2 - del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Decreta:

È ricostituita, presso la Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Bergamo, la commissione di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che è così composta:

il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Bergamo o un suo delegato - Presidente;

in rappresentanza dell'I.N.P.S.:

membro effettivo dott. Tullio Ferretti;

membro supplente dott. Andrea Pasta;

in rappresentanza dei lavoratori:

membri effettivi: sig.ra Anita Capoferri (CGIL), sig. Gianluigi Bramaschi (CISL), sig. Piermario Perico (UIL);

membri supplenti: sig. Enrico Nozza Bielli (CGIL), sig. Giovanni Locatelli (CISL), sig. Roberto Castelli (UIL);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

membri effettivi: sig. Roberto Perhat (Coldiretti), sig. ra Federica Perico (Confagricoltura), dott.ssa Laura Beni (CIA);

membri supplenti: sig. Gualtiero Baresi (Coldiretti), sig.ra Claudia Facchinetti (Confagricoltura), p.a. Piero Bonalumi (CIA).

La commissione di che trattasi, così costituita, durerà in carica quattro anni.

Con successivo decreto si provvederà ad integrare la predetta commissione non appena perverrà la designazione del rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Bergamo, 5 ottobre 2009

Il direttore provinciale: SIMONELLI

09A12710

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 ottobre 2009.

Ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, anni 2007-2008. (Decreto n. 560).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001;

Visto il comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto che prevede la ripartizione annuale delle risorse del FAR tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso sulla base delle direttive del Ministro;

Considerato che in attuazione dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003, che stabilisce i nuovi criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese;

Considerato che in attuazione dell'art. 93 della predetta legge n. 289/2002 gli stanziamenti del Fondo agevolazioni alla ricerca, con decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati ripartiti su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione;

Visto il decreto ministeriale n. 799 del 10 giugno 2002 recante «Procedure e modalità di funzionamento del Fondo agevolazioni alla ricerca» modificato dal decreto ministeriale n. 1563 del 25 novembre 2004 in applicazione del predetto art. 72 della Legge finanziaria 2003;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero, il fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato FIRST, al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Visto il decreto ministeriale n. 14016 del 28 dicembre 2007 di ripartizione del FIRST per l'anno 2007, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2008, registro n. 1, foglio n. 271, che assegna al FAR € 91.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 992 del 6 ottobre 2008 di ripartizione del FIRST per l'anno 2008, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 2008, registro n. 6 foglio n. 91, che assegna al FAR € 125.000.000,00;

Considerato il versamento effettuato in data 27 giugno 2008 sul FAR da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 451/1994, della somma di € 20.022.530,81 relativa all'annualità 2008, da destinare ad attività di ricerca e annessa formazione finalizzate al riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale;

Vista la disponibilità sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2007 e 2008, della somma di € 41.316.552,00 annui stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della concessione di crediti di imposta;

Viste le comunicazioni del Sanpaolo IMI S.p.A. in data 23 febbraio 2007 e in data 28 marzo 2008 dalle quali risulta che le disponibilità per il 2007 e il 2008, derivanti da interessi sulle giacenze, rientri e minori utilizzi sulla gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata, ammontano, rispettivamente, ad € 57.935.390,30 e ad € 37.722.789,35;

Vista l'allegata tabella C di ricognizione delle somme derivanti da minori utilizzi ed economie di gestione del FAR dalla quale risultano al 31 dicembre 2006, per la ripartizione FAR 2007, disponibilità pari ad € 67.820.015,70 ed al 31 dicembre 2007, per la ripartizione FAR 2008, disponibilità pari ad € 72.967.488,86;

Visti i rendiconti finanziari del conto di contabilità speciale del FAR relativi agli anni 2006 e 2007 ed in particolare gli incassi relativi alle rate dei crediti agevolati non cartolarizzati, pari, rispettivamente, a € 26.196.334,69 e € 41.083.524,29, come riepilogati in tab. D;

Considerata la necessità di assicurare il finanziamento dei progetti autonomamente presentati prima della sospensione del ricevimento delle domande che non avevano trovato completa copertura finanziaria sui precedenti piani di riparto (articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593/2000);

Considerato che l'importo complessivo delle disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca per gli anni 2007 e 2008 risulta pertanto pari ad € 622.381.178,00 di cui € 437.081.051,42 relativi alla sezione nazionale ed € 185.300.126,58 relativi alla sezione aree depresse;

Visto il decreto ministeriale 5364/GM dell'11 giugno 2009 «Direttiva per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» relativa agli anni 2007 e 2008, registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 2009, registro n. 5, foglio n. 256;

Visto l'art 7 del già citato decreto legislativo n. 297/1999 che prevede l'onere a carico del FAR delle attività di servizio e consulenza necessarie alla gestione ed al monitoraggio degli interventi finanziati;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di € 622.381.178,00 di cui alle premesse è ripartito tra i vari strumenti di intervento previsti nel decreto legislativo n. 297/1999 come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI
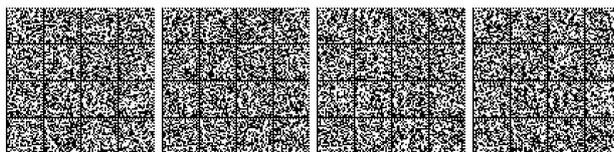
ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. ______

RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA

ANNI 2007 E 2008

Iniziative finanziabili	Riferimento art. DM 593/2000	Contributi alla spesa C.C.I. e Credito Imposta			Credito agevolato			Totali		
		Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	5	0,00		0,00	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro)	6	0,00		0,00	27.000.000,00		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	36.000.000,00	500.000,00	36.500.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	36.000.000,00	1.800.000,00	37.800.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale	8	1.300.000,00		1.300.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del DM 593/2000 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca	9	5.000.000,00		5.000.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	48.422.531,00		48.422.531,00	30.000.000,00		30.000.000,00	78.422.531,00	0,00	78.422.531,00
Progetti autonomi proposti da costituende società (SPIN OFF)	11	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00			0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST	12		4.000.000,00	4.000.000,00		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Specifiche iniziative di programmazione	13	163.000.000,00	42.000.000,00	205.000.000,00	39.000.000,00		39.000.000,00	202.000.000,00	42.000.000,00	244.000.000,00
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca	14		88.920.383,59	88.920.383,59			0,00	0,00	88.920.383,59	(1) 88.920.383,59
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	2.400.000,00		2.400.000,00			0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	3.200.000,00		3.200.000,00			0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Attività istruttoria e gestionale istituti di credito		1.900.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	1.300.000,00	4.400.000,00
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		1.263.328,29	944.115,99	2.207.444,28	895.192,13	335.627,00	1.230.819,13	2.158.520,42	1.279.742,99	3.438.263,41
TOTALI		282.485.859,29	147.364.499,58	429.850.358,87	154.595.192,13	37.935.627,00	192.530.819,13	437.081.051,42	185.300.126,58	622.381.178,00

(1) di cui Euro 82.633.104,00 come credito d'imposta

09A12718
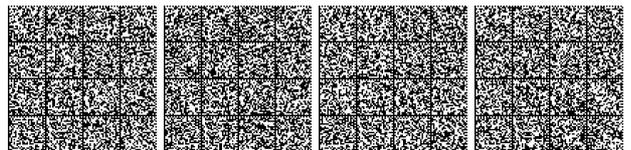
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca parziale del decreto 24 settembre 2009 recante: «Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2009, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori».

Con decreto del direttore generale della giustizia civile del 21 ottobre 2009 è stato revocato il decreto 24 settembre 2009, pubblicato, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 28 settembre 2009, nella parte in cui disponeva il trasferimento del notaio Maria Giordano alla sede di Lercara Friddi (distretto notarile di Termini Imerese).

09A12705

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca Arner (Italia) SpA, in Milano

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2009, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Arner (Italia) SpA, con sede in Milano, è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

09A12721

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valemas 100 mg/ml»

Decreto n. 132 del 1° ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VALEMAS, 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, ovi-caprini e suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104150014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104150026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104150038.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacin 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovi-caprini e suini.

Indicazioni terapeutiche: Valemas è un antibatterico ad ampio spettro utilizzato per la terapia di infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virosi, a carico di tutti gli organi ed apparati.

Bovini:

Vitello e vitellone: infezioni individuali od enzootiche sostenute da germi Gram-, Gram+, micoplasmi o da flora microbica varia, a carico di tutti gli organi ed apparati ed in particolare:

apparato respiratorio: bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti acute, subacute e croniche;

apparato gastroenterico: gastroenteriti, enteriti acute, subacute e croniche;

apparato urogenitale: nefriti, cistiti, uraciti ed anche onfaliti.

Bovino adulto: infezioni sostenute da germi Gram-, Gram+ e micoplasmi a carico di:

apparato gastroenterico; apparato respiratorio; apparato urogenitale.

Inoltre in corso di: metriti e metro-peritoniti acute; mastiti acute e come copertura antibiotica post operatoria.

Ovi-Caprini:

pasteurellosi, clostridiosi, colibacillosi dell'agnello e del capretto; mastiti acuate, mastite gangrenosa (per esito quoad vitam della terapia); agalassia contagiosa.

Suini:

affezioni respiratorie o sistemiche individuali od enzootiche sostenute da: Pasteurella sp., Bordetella sp., Haemophilus sp., Mycoplasma sp., Salmonella, Streptococcus sp. e Staphylococcus sp.

In particolare in corso di: pleuropolmonite da Haemophilus, polmonite enzootica da Mycoplasmi anche complicata da germi di irruzione secondaria, rinite atrofica ecc.;

Enteriti neonatali o tardive acute, subacute e croniche sostenute da germi sensibili quali: diarrea da E. Coli, in generale Colibacillosi, Salmonellosi; complesso MMA; mastite acute, metriti, febbri puerperali.

Tempi di attesa:

Carni e visceri

Bovino: 7 giorni se utilizzata la via e.v.;

Bovino: 9 giorni se utilizzata la via s.c.

Ovino:14 giorni;

Caprino: 14 giorni;

Suino: 10 giorni;

Latte:

Bovino: 84 ore (pari a 7 mungiture) se utilizzata la via e.v.;

Bovino: 108 ore (pari a 9 mungiture) se utilizzata la via s.c.;

Ovino: 72 ore (pari a 6 mungiture);

Caprino: 8 giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12709
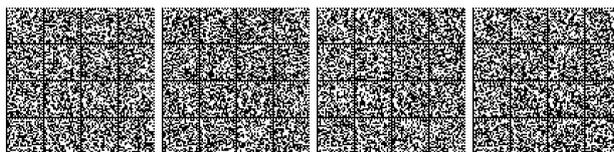
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Covexin».

Decreto n. 115 del 14 settembre 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società della Schering-Plough Veterinary Ltd., con sede in Harefield, Uxbridge, Middlesex - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla Schering- Plough SpA con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale 00889060158 - COVEXIN - flacone da 250 ml A.I.C. numero 100229018 - è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo 71 - codice fiscale 06954380157.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Schering-Plough Animal Health Ltd. - Nuova Zelanda, con rilascio lotti presso l'officina Schering-Plough con sede in Harefield, Uxbridge, Middlesex (Gran Bretagna).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12713

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec Premix»

Provvedimento n. 180 del 14 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC PREMIX», nelle confezioni:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102441019;

sacco da 333 g - A.I.C. n. 102441021;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102441033.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito, ad eccezione del rilascio dei lotti.

Consequenziale variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

Variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Escluso il controllo dei lotti.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni di siti produttivi:

Dopharma B.V. Zalmweg, 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - The Netherlands, autorizzato per tutte le fasi di fabbricazione compreso il controllo e il rilascio dei lotti, in sostituzione del sito Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg,39 – 2003 PC Haarlem – The Netherlands in precedenza autorizzato;

Merial - 4, Chemin du Calquet - 31300 Tolosa (Francia), autorizzato quale produttore responsabile del rilascio dei lotti, escluso il controllo, del prodotto finito, oltre al sito sopracitato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Clamoxyl L.A.»

Provvedimento n. 177 del 14 settembre 2009

Medicinale veterinario: CLAMOXYL L.A.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 100236013;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 100236037;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 100236025;

flacone da 500 ml - A.I.C. numero 100236049.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina. Codice fiscale numero 06954380157.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa: suini: 90 giorni (somministrare solo per via intramuscolare).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento acquista efficacia all'atto della notifica alla ditta interessata.

09A12715

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46834 del 3 agosto 2009 è annullato il decreto dirigenziale n. 44376 del 3 novembre 2008 della SSC Società di sviluppo commerciale S.r.l., con sede in Milano, unità di Novara, limitatamente al periodo dal 26 giugno 2009 al 31 agosto 2009.

09A12722

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo O.N.P.I. Srl, in Foggia.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

O.N.P.I. Srl - Via P. Tarantino, 86 - Foggia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 ottobre 2009.

09A12717

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Carciofo Brindisino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Carciofo Brindisino» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione promotrice del riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del «Carciofo Brindisino» - Via Tor Pisana, 98 - 72100 Brindisi, e acquisito inoltre il parere della regione Puglia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CARCIOFO BRINDISINO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Carciofo Brindisino» è riservata ai carciofi allo stato fresco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 510/2006, e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Carciofo Brindisino» designa i carciofi della specie Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Hayek riferibili all'ecotipo «Carciofo Brindisino», prodotti nel territorio definito nel successivo art. 3.

Le caratteristiche morfologiche della pianta del «Carciofo Brindisino» sono rappresentate da taglia di altezza media con elevata attitudine pollonifera, foglie di colore verde, inermi con eterofillia elevata. Ciclo vegetativo da luglio a giugno; epoca di produzione autunnale-vernino-primaverile.

Il «Carciofo Brindisino» ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

capolino di forma cilindrica, con altezza minima di 8 cm e diametro minimo di 6, mediamente compatto, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato intero o lievemente inciso, inerme o talvolta con una piccola spina; brattee interne di colore bianco verdastro con lievi sfumature violette, gambo non superiore a 10 cm, spessore sottile o medio;

capolini integri, di aspetto fresco, privi di segni di avvizzimento, sani (esenti da danni provocati da parassiti), puliti, privi di odori e/o sapori estranei;

categoria commerciale «Extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Carciofo Brindisino» di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica di produzione della IGP «Carciofo Brindisino» è la seguente:

il materiale da propagazione deve provenire esclusivamente da piante appartenenti all'ecotipo «Carciofo Brindisino» coltivate nell'area di produzione indicata nell'art. 3, o da vivai accreditati di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1997 che utilizzano materiale di propagazione di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) proveniente dalla zona di produzione, e costituito da:

carducci;

parti di ceppaia (zampe, tozzetti);

ovoli (ramificazioni quiescenti inserite alla base del fusto);

piantine micro propagate;

piante da vivaio provenienti da germoplasma risanato;

piante da seme;

prima dell'impianto è necessaria una lavorazione profonda del terreno alla quale ne seguono altre più superficiali;

gli organi di propagazione, in fase di quiescenza e/o pre-germogliati, vengono trapiantati in pieno campo tra luglio e ottobre. Le raccolte dei carciofi iniziano dal 1° novembre e terminano il 30 maggio dell'anno successivo;

la densità di piantagione non deve superare le 8.000 piante/ha. In funzione della tecnica colturale adottata la distanza tra le file può variare fra 80 e 120 cm sulla fila e 120 - 180 cm tra le file;

la rotazione deve essere almeno biennale, alternando il carciofo con colture miglioratrici, da rinnovo o seminativi;

la concimazione prevede interventi di fondo e successivi apporti, anche con il metodo della fertirrigazione, durante il ciclo colturale. Le dosi massime consentite non devono superare i 300 kg/ha di azoto, i 120 kg/ha di P2O5 e i 150 kg/ha di k2O e microelementi. È vietato l'uso di fitoregolatori di sintesi;

per l'irrigazione devono essere previsti sistemi a microportata di erogazione;

per il controllo delle avversità fitosanitarie e delle infestanti, nella scelta dei mezzi d'intervento è obbligatorio rispettare le norme di difesa integrata del carciofo aggiornate dalla regione Puglia - Osservatorio fitosanitario regionale - e pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il «Carciofo Brindisino» deve essere raccolto con cura evitando danni meccanici in tutte le fasi di raccolta, trasporto, consegna allo stabilimento di condizionamento. La raccolta deve essere eseguita a mano, tagliando lo stelo (gambo) del carciofo ad una lunghezza non superiore a 10 cm, con l'eventuale presenza di 1 o 2 foglie.

Il «Carciofo Brindisino» deve essere conservato in luoghi freschi, coperti, arieggiati, non soggetti a ristagni di umidità.

Il «Carciofo Brindisino» deve essere condizionato nel territorio dei comuni di cui all'art. 3 al fine di evitare danni e/o deterioramento qualitativo degli stessi. Si tratta di un prodotto facilmente deperibile che se non condizionato mal sopporta manipolazioni e spostamenti. Infatti i processi di decadimento della qualità, quali imbrunimenti ed avvizzimenti, sono tanto più evidenti quanto più aumenta il tempo di conservazione; pertanto il trasporto e il condizionamento del prodotto devono essere effettuati nei territori di produzione. Il condizionamento consiste in una o più delle seguenti operazioni:

sgambatura: taglio totale o parziale del gambo. La porzione rimanente del gambo può inoltre essere ripulita della parte fibrosa esterna;

spuntatura: consiste nel taglio della parte apicale delle brattee del carciofo;

rimozione delle brattee esterne: consiste nel rimuovere le brattee più fibrose del capolino per garantire l'immediata fruibilità del prodotto;

etichettatura ed imballaggi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Da un punto di vista storico le prime notizie sul consumo di carciofo nel Salento risalgono al 1736: in tale anno nel Seminario di Otranto risulta servito per due volte il carciofo prodotto in quell'area nel mese di aprile. Inoltre nel 1773 l'Abate Vincenzo Corrado, di Oria, riporta una quindicina di ricette in cui è presente il carciofo.

Le prime rilevazioni statistiche sulla coltivazione del carciofo in provincia di Brindisi risalgono al 1930 quando questa coltura era praticata su circa 60 ettari in particolare nei comuni di Carovigno (18 ha), Mesagne (16 ha), Brindisi (13 ha), San Vito dei Normanni (9 ha). Secondo i dati dell'ISTAT nel 1946 furono superati i 100 ha, nel 1961 i 2000 ha, nel 1965 i 5000 ha, nel 1979 i 7000 ha e negli anni 80 i 9000 ha.

Le condizioni climatiche del territorio di coltivazione del «Carciofo Brindisino», sono tipicamente mediterranee, ed hanno favorito la diffusa presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione si trovano anche nel gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizza la cucina locale, e nell'elevato grado di specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate da padre in figlio.

Il territorio di coltivazione del «Carciofo Brindisino» conferisce ai capolini particolari caratteristiche qualitative ed organolettiche. In particolare i suoli ricchi di potassio, unitamente ai fattori umani e alle peculiarità dell'ecotipo utilizzato, conferiscono ai capolini caratteristiche di tenerezza e sapidità che sono determinati da una scarsa presenza di fibra e un elevato contenuto di inulina, sostanze fenoliche e flavonoidi. Tali caratteristiche sono conferite dalla particolare composizione dei suoli, cioè i terreni sabbiosi calcarei d'origine costiera, meglio conosciuti come «tufi», che accompagnano il litorale adriatico specialmente nel tratto Brindisino.

Per struttura e composizione abbastanza fertili sono le terre sui «tufi» e le sabbie argillose; mentre sono in genere poco fertili le sabbie, le argille marnose e i terreni alluvionali sabbiosi. Generalmente sono suoli con contenuto medio di azoto, basso di fosforo ed elevato di potassio. I terreni risultano mediamente dotati di sostanza organica, hanno un pH neutro o sub-alcalino ed una buona capacità idrica di campo.

Le tecniche di coltivazione messe a punto dagli agricoltori nei territori delimitati per la produzione del «Carciofo Brindisino» unitamente alle condizioni pedoclimatiche del suddetto territorio, conferiscono la precocità che consente la presenza sul mercato già dal mese di ottobre; inoltre la tenerezza e delicatezza dei capolini, in particolare nella parte basale delle brattee, ed il ricettacolo carnoso e gustoso, rappresentano caratteristiche di pregio per le varie destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo rimangono pressoché invariate nel corso dei cicli produttivi, a motivo della standardizzazione della tecnica colturale.

La giacitura pianeggiante del territorio consente di ottenere una produzione di capolini con caratteristiche morfologiche omogenee.

Tutto l'areale è caratterizzato da clima mediterraneo con inverni miti ed estati caldo-umide, per effetto dell'azione di eventi atmosferici del mediterraneo nord orientale. La media delle temperature nei mesi freddi si attesta intorno ai 9°C, mentre nei mesi caldi attorno ai 25,5 °C. Non si riscontrano, se non in rari casi, fenomeni di forti escursioni termiche. Le precipitazioni, frequenti in autunno e in inverno, si attestano attorno ai 550 mm di pioggia/anno. La primavera e l'estate sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità.

L'armonia fra questi elementi pedoclimatici contraddistingue il nostro territorio rendendolo particolarmente adatto alla produzione del «Carciofo Brindisino» con qualità specifiche tali da caratterizzarlo e farlo apprezzare dai mercati nazionali ed esteri.

La spiccata vocazione del territorio ha portato, negli ultimi decenni, all'incremento della superficie coltivata a carciofo, tanto che attualmente circa il 20% della produzione nazionale di carciofi proviene dalla provincia di Brindisi.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi, Via Bastioni Carlo V n. 4/6 - 72100 Brindisi - Tel.: + 39-0831-228111, Fax: +39-0831-228210, e-mail: segreteria.generale@br.camcom.it.

Art. 8.

Etichettatura e imballaggi

Il «Carciofo Brindisino» viene immesso al consumo utilizzando contenitori, con capienza da un minimo di «1» (un) carciofo fino ad un massimo di «25» (venticinque) carciofi, realizzati con materiale di origine vegetale, di cartone o altro materiale riciclabile consentito dalla normativa, chiusi con un sigillo che dopo l'apertura diviene inutilizzabile.

Su ogni confezione deve essere apposto il logotipo della IGP più avanti descritto ed una etichetta sulla quale sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:

la denominazione «Carciofo Brindisino» e il simbolo comunitario IGP;

nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del confezionatore e del produttore di carciofi;

categoria di qualità «Extra» o «I»;

il numero dei carciofi o dei capolini;

ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.

Tutte le diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppate nel medesimo campo visivo e presentate in modo chiaro, leggibile e indelebile.

Il logotipo IGP «Carciofo Brindisino» è costituito da un cerchio con bordo dentellato, di colore arancio chiaro, recante al centro un'immagine antropomorfa di un carciofo di colore verde.

Alle spalle dell'immagine del carciofo, sulla sinistra, è rappresentata la stilizzazione del monumento al Marinaio della città di Brindisi. Sempre sullo sfondo sono rappresentati inoltre il cielo, il mare e la terra, quest'ultima come simbolo dell'agricoltura.

L'immagine del carciofo è contornata da una cornice, sempre di forma circolare e di colore arancione, che riporta all'interno la dicitura: «IGP CARCIOFO BRINDISINO» di colore verde scuro.

Il logotipo IGP «Carciofo Brindisino» è costituito dal marchio rappresentato nella seguente immagine, la cui massima riduzione consentita è fissata in 2 cm di diametro. Sono inoltre utilizzabili anche la versione in bianco e nero e monocromatica di colore verde

È vietata l'aggiunta di qualunque qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare, e/o eventuali indicazioni accessorie aventi carattere laudativo o tendenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

logo Carciofo IGP - Proporzioni, Riduzione minima, Colori, Font

logo Carciofo IGP - Proporzioni, Riduzione minima, Colori, Font

logo Carciofo IGP - Colore, versione monocromatica
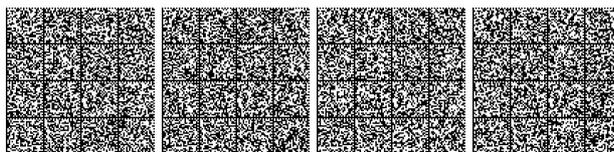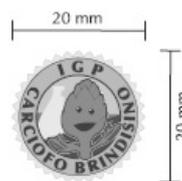
font: Optima ExtraBlack
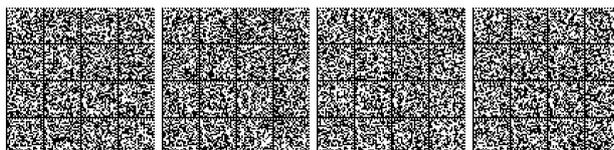
logo Carciofo IGP - Colore, versione monocromatica

nella versione monocromatica, le percentuali devono essere le seguenti:
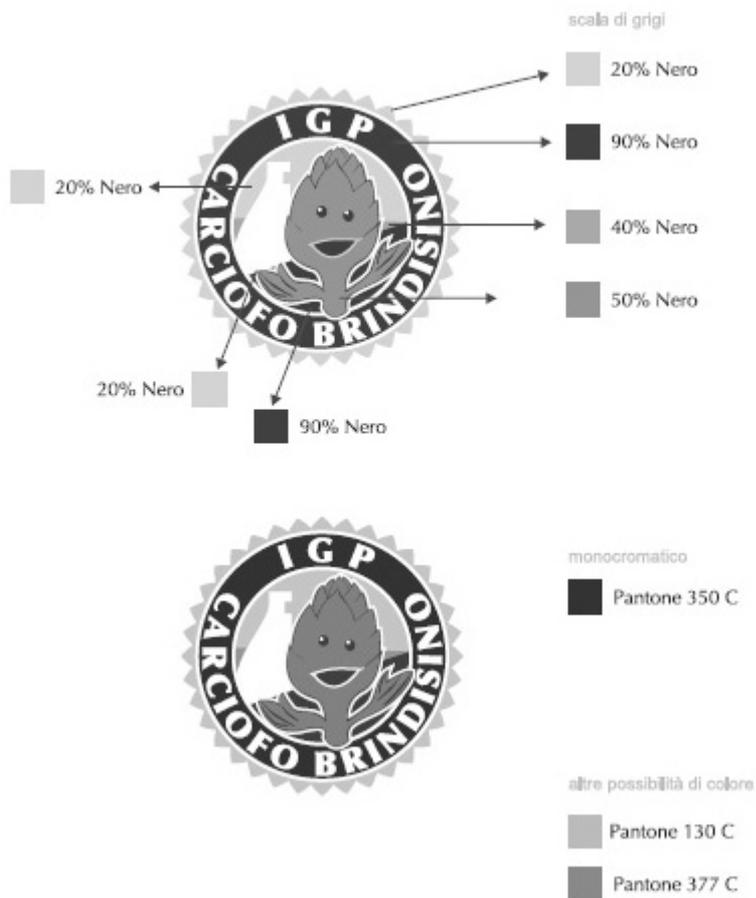
font: Optima ExtraBlack

09A12708

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tobradex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2278 del 6 ottobre 2009

Titolare A.I.C.: Alcon-Couvreur S.A. con sede legale e domicilio in Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Medicinale TOBRADEX.

Variazione A.I.C.: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito - aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Alcon Cusi S.A. sita in c/ Camil Fabra 58 – 08320 El Masnou – Barcellona (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione del lotto da 198 kg da utilizzare presso l'officina Alcon Cusi;

aggiunta dell'officina Esterilizacion S.L. sita in c/ Verneda del Congost, 12 8Esq. C/ Rec Molinar) – Zona Industrial del Circuit – 08160 Montmelò – Barcellona (Spagna) (per la fase di sterilizzazione con ossido di etilene del confezionamento primario) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027457023 - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12720

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 325 del 30 giugno 2009, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
196 AR	DIFULCO GIOIELLI DISTRIBUZIONE S.R.L.	AREZZO - Loc. Quaranta, 258/B2	Mai allestiti	
478 AR	BER.MAR. S.R.L.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA - via Aretina Nord, 23/L	9	0
695 AR	LO SCARABEO S.A.S. DI LALLI RENATO	AREZZO - Loc. San Zeno - Strada, A38	2	0
726 AR	MAFFEI & MAFFEI S.A.S. DI ALBERTO MAFFEI E C.	MARCIANO DELLA CHIANA - via San Piero, 5	7	15
1156 AR	MANITA S.N.C. DI POLVERINI ROSSELLA E C.	AREZZO - via Bernardo Dovizi, 77/79	2	0
1340 AR	CRISTIAN GOLD S.N.C. DI VICHI CRISTIAN E MICHELE	AREZZO - Loc. San Zeno - Strada F, 25	2	0
1513 AR	L.B. PREZIOSI S.N.C. DI FABBRICIANI LUIGI & BRUNA	AREZZO - via Anconetana, 129/A	2	0
1537 AR	C.M. CREAZIONI MATTESINI DI ARCHAGA MAYRA LISSETH	SUBBIANO - via Signorini, 31/E	1	0
1663 AR	LIVRE S.R.L.	AREZZO - via B. Tanucci, 24	3	0
2014 AR	SILVER PLANET DI MARCO BERRINO	AREZZO - via della Fiorandola, 70/N	2	0
2057 AR	L.P. GIOIELLI S.R.L.	CAPOLONA - via A. Moro, 23	4	1
2108 AR	KI.OR GIOIELLI S.R.L.	SUBBIANO - zona industriale Castelnuovo, 231	3	0
2208 AR	ALUNNO E COSTA S.N.C. DI COSTA FABRIZIO & C.	AREZZO - via Lazio, 6/8	1	0
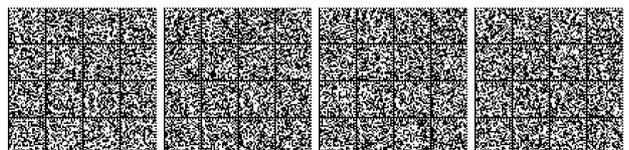
MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
2361 AR	STEEL CLUB S.R.L.	AREZZO - via IV Novembre, 39/A	3	0
2378 AR	S.M.S. DI SAMIR MOHAMED SALAH	AREZZO - via delle Biole, 9	1	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera del commercio I.A.A. di Arezzo.

09A12723

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o «importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 450 del 30 settembre 2009 , la Camera dì commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
82 AR	VANNINI ADAMO S.N.C. DI VANNINI MASSIMO E C.	PRATOVECCHIO - via Enrico Mattei, 5-6	7	0
238 AR	MONILIA DI CHIMENTI PIERO	LATERINA - via Nazionale, 55 - Ponticino	3	2
707 AR	GIALLANTE S.R.L.	AREZZO - via Pievan Landi, 40	2	7
725 AR	G.D.S. ORO S.R.L.	AREZZO - Loc. Quaranta, 349/A	3	2
1296 AR	M.G. S.N.C. DI MARCIA ANTONIA & ROSSI CLAUDIO	SUBBIANO - Loc. Piaggia di sopra, 122 - Chiaveretto	1	0
1614 AR	MAGICGOLD S.R.L.	CORTONA - Loc. Tavarnelle s.n.c.	2	1
1934 AR	MILLENIUM S.R.L.	AREZZO - via Ferdinando Magellano, 18	1	0
2336 AR	PISINI PREZIOSI DI PISINI PAOLO	AREZZO - via Mogadiscio, 10	1	0
2379 AR	STENI GOLD DI PANOZZI STEFANO	AREZZO - via E. Vezzosi, 14	Mai allestiti	

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

09A12724

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 326 del 30 giugno 2009, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
607 AR	SE.BRA DI SEVERI LUIGI	AREZZO - via Sodacci n. 33	1	0
1192 AR	LEVANTE ORO SRL	LATERINA - via Simone Weil 17/A	0	2
1507 AR	EMMEGOLD SNC DI BRUSCHI M. & C.	AREZZO - via P. Calamandrei n. 101/G	2	0
1738 AR	PROMETEO PREZIOSI SAS DI FARSETTI MARA & C.	AREZZO - Loc. Molin Bianco n. 14/18	2	0
1766 AR	R & R SAS DI LOBO RITA & C.	MONTE SAN SAVINO - via Leopoldo di Toscana n. 2/A	0	2

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo.

09A12725

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 451 del 30 settembre 2009, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
693 AR	DIESSE S.N.C. DI BAMBINI ANTONIETTA E C.	AREZZO - via Toniolo n. 15	0	2
855 AR	PITTI & SISI S.R.L.	AREZZO - via del Gavardello n. 60	23	3
2073 AR	BISMIC GIOIELLI DI SHAHID MAHMOOD	AREZZO - via Maggiore Toselli 7/A	0	1
2238 AR	CENCINI ELIA	PERGINE VALDARNO via della Pescaia n. 23	1	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo.

09A12726

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-251) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.